

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 11 giugno 2021, n. 9
concernente:**

Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione assicura il monitoraggio della figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e la valorizzazione delle competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione istituisce l'elenco degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione secondo quanto previsto all'articolo 2.

Art. 2
(Elenco regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione.
2. L'elenco è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione, gli istituti professionali ad indirizzo "servizi sociosanitari" e

"servizi per la sanità e l'assistenza sociale" ed indica i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;

- b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di operatore sociosanitario rilasciato dagli enti accreditati, che abbiano presentato domanda secondo quanto previsto all'articolo 4.
3. L'elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito né titolo per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
 4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce:
 - a) le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco, nonché le modalità di iscrizione;
 - b) i corsi attivi sul territorio;
 - c) il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
 - d) le cause di cancellazione dall'elenco.
 5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 3
(Controlli)

1. La Regione assicura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specifici controlli sui corsi effettuati dagli enti accreditati per la formazione.

Art. 4
(Disposizioni procedurali)

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che anche alternativamente:
 - a) hanno acquisito il titolo nelle Marche;
 - b) prestano attività lavorativa nelle Marche;
 - c) sono residenti nelle Marche.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e statale.
4. La Regione inserisce nell'apposita sezione dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso

la Regione, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Art. 5

(Norme finali)

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista al comma 4 dell'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 11 giugno 2021

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioni, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marozzi n. 32, presentata in data 4 marzo 2021;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente del 12 maggio 2021;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 giugno 2021, n. 27.

Legge regionale 11 giugno 2021, n. 10 concernente:

Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dall'articolo 42 bis del d.l. 162/2019 e dalla relativa normativa tecnica di attuazione.